



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1589

Disposizioni in materia di ammodernamento degli impianti sportivi destinati al calcio professionistico
e di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza al loro interno

Indice

1. DDL S. 1589 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1589	4

1. DDL S. 1589 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1589

XVII Legislatura

Disposizioni in materia di ammodernamento degli impianti sportivi destinati al calcio professionistico e di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza al loro interno

Iter

3 febbraio 2015: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1589

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

Riccardo Mazzoni ([FI-PdL XVII](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **6 agosto 2014**; annunciato nella seduta ant. n. 301 del 6 agosto 2014.

Classificazione TESEO

CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI , CALCIO , ORDINE PUBBLICO , GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Articoli

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE (Art.2), SPORT PROFESSIONALE (Art.2), DISPOSITIVI DI SICUREZZA (Artt.2, 3), CREDITO AGEVOLATO (Art.2), ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (Art.2), COSTI (Art.3), PERSONALE DI POLIZIA (Art.3), DIVIETI (Art.4), BEVANDE ALCOLICHE E LIQUORI (Art.4), RAZZISMO (Art.4)

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 3 febbraio 2015. Annuncio nella seduta ant. n. 386 del 4 febbraio 2015.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1589

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1589

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MAZZONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2014

Disposizioni in materia di ammodernamento degli impianti sportivi destinati al calcio professionistico e di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza al loro interno

Onorevoli Senatori. -- È di estrema attualità il tema relativo ai nuovi impianti sportivi in quanto vi è l'esigenza di ristrutturare e di ricostruire soprattutto gli stadi adibiti al gioco del calcio, al fine di garantire la loro sicurezza e fruibilità al grande pubblico.

La tipologia della stragrande maggioranza degli impianti sportivi presenti nel nostro Paese è formata da stadi vecchi, fatiscenti, scomodi, insicuri, con precari e trascurati servizi igienici e dotati di scarsi collegamenti. In queste condizioni la frequentazione da parte del grande pubblico e delle famiglie, soprattutto con bambini, è assolutamente proibitiva.

È auspicabile, quindi, un riavvicinamento della gente comune al gioco del calcio, le cui partite devono tornare a essere una vera e autentica festa sportiva, un'occasione di pacifico incontro non solo tra tifosi, sportivi e appassionati, ma anche tra intere famiglie, con la fondamentale presenza dei giovani e dei bambini, che rappresentano il futuro della società ma soprattutto costituiscono il miglior deterrente alle esplosioni di violenza e di inciviltà.

Per raggiungere tale obiettivo, che determinerebbe evidenti benefici per tutta la collettività, quali un minore allarme sociale e una maggiore sicurezza, un significativo risparmio economico e un incremento di servizi, occorre assolutamente procedere a una netta riconversione degli attuali impianti sportivi, principalmente degli stadi, che devono cessare di essere luoghi fatiscenti e inutilizzati per tutta la settimana, ad eccezione del giorno in cui viene disputata la partita.

Lo stadio deve essere ideato tenendo conto delle sempre maggiori esigenze degli sportivi e del loro modo nuovo di divertirsi; per questo deve diventare un luogo centrale inserito il più possibile nella vita cittadina, dotato di palestre e piscine e di strutture commerciali, come negozi e punti di ristoro, in modo da poter essere frequentato durante tutta la settimana.

In tal modo si creerebbe un rapporto di appartenenza, di familiarità e di continuità tra fruitori e impianto che, soprattutto nel caso dei giovanissimi, impedirebbe loro di considerare lo stadio come una sorta di zona franca, staccata dalla quotidianità, dove qualsiasi attività, anche illegale, diventa lecita.

Per queste importanti ragioni e per molte altre che ben si conoscono è stato predisposto il presente disegno di legge, nel quale si è ritenuto prioritario consentire alle società calcistiche professionistiche di procedere alla costruzione e alla ristrutturazione di impianti sportivi secondo i più aggiornati canoni, prevedendo appositi spazi da destinare ad attività sportive, sociali e commerciali, a beneficio della cittadinanza, sia come singoli, sia come società ed enti sportivi.

Appare di tutta evidenza, inoltre, che, se è aspetto primario agevolare le società calcistiche, in ragione dell'importante funzione sociale e di incontro da loro svolta, a realizzare o a migliorare le sedi dove si

svolgono le partite, ancora più rilevante è responsabilizzare maggiormente le medesime società a mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno degli impianti sportivi, a proprie spese, mediante gli addetti ai servizi di sicurezza.

L'obiettivo è quello di inserire, tramite la possibilità di fruizione dell'impianto da parte dei cittadini, sempre di più lo stadio all'interno del contesto sociale, cercando di coinvolgere anche le scuole in questo processo idoneo a modificare le modalità di uso dello stadio fino ad ora in atto, auspicando così che i tifosi e gli sportivi tornino ad appassionarsi al calcio, che in Italia ha ragione di essere solo con la presenza appassionata del pubblico sugli spalti.

In particolare: all'articolo 1 sono enunciate le finalità della legge; all'articolo 2 vengono indicati i criteri cui devono attenersi le società sportive professionistiche nel ristrutturare gli impianti sportivi o nel costruirne di nuovi. Oltre alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», e successive modificazioni, i criteri generali da seguire sono i seguenti: garantire le migliori condizioni di visibilità del campo di gioco per lo spettatore da qualsiasi zona degli spalti; prevedere, all'interno dello stadio o nelle zone immediatamente limitrofe, locali da adibire a palestra o ad altra attività sportiva nonché ad attività di tipo commerciale; attivare un sistema di controllo con telecamere a circuito chiuso; disporre il divieto assoluto di intrattenimento di rapporti o trattative con le tifoserie; all'articolo 3 si stabilisce che l'ordine e la sicurezza all'interno degli stadi siano garantiti dalle società sportive senza oneri per lo Stato, anche con il coinvolgimento dei tifosi e dei sostenitori, mentre all'articolo 4 sono elencati obblighi e divieti per coloro che frequentano gli impianti sportivi; l'articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone circa l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca nuove disposizioni in materia di sicurezza negli stadi, al fine di consentire la partecipazione del pubblico alle manifestazioni calcistiche in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico.

Art. 2.

(Adeguamento degli impianti sportivi)

1. La società sportiva professionistica che intende procedere alla costruzione o alla ristrutturazione di impianti sportivi destinati agli incontri di calcio professionistico deve attenersi alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, e successive modificazioni, nonché ai seguenti criteri:

- a) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra i posti destinati al pubblico e il campo di gioco, eliminando le barriere fra il campo di gioco e la tribuna, dotando di sedili ogni settore, garantendo una capienza di almeno 20.000 posti, compresi, ove possibile, *box* o spazi analoghi riservati, e prevedendo un sistema di telesorveglianza a circuito chiuso;
- b) predisporre la sorveglianza all'interno dell'impianto sportivo avvalendosi di *steward* che operano in qualità di addetti ai servizi di sicurezza, sotto la responsabilità e a spese della medesima società, in collegamento radio con le Forze di polizia operative all'esterno dell'impianto;
- c) divieto di intrattenere rapporti di qualsiasi genere con la tifoseria, fatta eccezione per la collaborazione finalizzata a prevenire possibili incidenti;
- d) prevedere locali da adibire a palestre, piscine, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

2. Le società sportive professionistiche che procedono a interventi di ristrutturazione o di costruzione di impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 possono accedere alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, nonché a eventuali contributi degli enti locali nel cui territorio sono localizzati gli

impianti.

Art. 3.

(Ordine pubblico e sicurezza)

1. Le società sportive professionistiche organizzatrici dell'evento sono responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblici all'interno degli impianti sportivi nei quali si svolgono gli incontri di calcio, senza oneri per lo Stato.

2. Le società sportive professionistiche sostengono interamente, in caso di intervento, i costi relativi al personale delle Forze di polizia e i costi correlati, nonché quelli per la pulizia straordinaria dei luoghi adiacenti agli impianti sportivi necessaria a seguito dell'effettuazione di incontri di calcio professionistico.

3. Le società sportive professionistiche possono incentivare la partecipazione dei sostenitori alle attività di controllo e sicurezza purché siano in possesso dei requisiti personali e professionali previsti per gli *steward* dall'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007.

Art. 4.

(Obblighi e divieti)

1. È fatto divieto di introdurre all'interno degli impianti sportivi sostanze alcoliche e oggetti atti ad offendere.

2. All'interno degli impianti sportivi è vietato declamare *slogan* violenti o di stampo razzista nonché invadere il campo, alzarsi in modo ripetuto e ingiustificato dal proprio sedile, disturbare anche con eccessiva gestualità gli altri spettatori e comunque adottare comportamenti atti a ledere l'incolumità altrui. I medesimi comportamenti sono vietati durante i trasporti con mezzi pubblici da e per gli impianti sportivi.

3. Nei confronti dei soggetti che adottano i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 gli addetti alla sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), sono autorizzati a procedere all'immediata espulsione dall'impianto sportivo. Ove il fatto non costituisca reato, le autorità competenti, in relazione alla gravità del comportamento, dispongono nei confronti dei medesimi soggetti la sanzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Art. 5.

(Clausola finanziaria ed entrata in vigore)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

